Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 24 dicembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE„ DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale„ è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1938-XVI, n. 1897.
Modificazione della misura del contributo dei datori di lavoro per gli assegni familiari in agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, contenente disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera;
Visto il R. decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente le norme integrative per la sua attuazione;
Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 872, riflettente sistemi e modalità speciali per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di elevare per la gestione degli assegni predetti la misura della quota di contributo a carico dei datori di lavoro, al fine di conseguire l'equivalenza necessaria fra il gettito dei contributi e l'onere delle prestazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1938 XVII, la quota di contributo a carico dei datori di lavoro per gli assegni familiari in agricoltura prevista dalla tabella *B* allegata al R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, è fissata:

1) in ragione di L. 0,40 per giornata di lavoro nei confronti dei lavoratori giornalieri, degli operai specializzati, degli obbligati non assimilabili ai salariati fissi e dei compartecipanti individuali;

2) in ragione di L. 10 al mese nei confronti dei salariati fissi e obbligati assimilabili e dei compartecipanti collettivi.

Restano ferme le quote di contributo a carico dei lavoratori e quelle a carico dei datori di lavoro per gli impiegati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 112. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 1898.
Sistemazione dei sorveglianti dell'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 contenente le disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'art. 21, lettera *f*), del Nostro decreto-legge 15 novembre 1925-IV, n. 2046, contenente provvedimenti circa il personale del soppresso Commissariato dell'emigrazione;
Visto il Nostro decreto-legge 28 aprile 1927-V, n. 628, che ha soppresso il Commissariato generale dell'emigrazione;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare il funzionamento dei servizi affidati ai sorveglianti dell'emigrazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sorveglianti dell'emigrazione, nominati dal Ministro per gli affari esteri, hanno il compito di assistere, tutelare e proteggere i lavoratori italiani diretti all'estero e quelli che rimpatriano, nei limiti dei compiti ad essi demandati.

Per assolvere il compito loro commesso i sorveglianti hanno libero accesso nelle stazioni ferroviarie, sui treni, nei luoghi di concentramento di detti lavoratori e nei locali di raccolta, sulle banchine dei porti d'imbarco, sui piroscafi, nelle sale di visita, nei ricoveri e negli alberghi autorizzati o predisposti per ricevere i lavoratori stessi e possono altresì accedere in ogni altro luogo di sosta o di transito.

Art. 2.

I sorveglianti sono incaricati di ricercare ed accertare le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione e, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 3.

I sorveglianti indossano una apposita uniforme secondo il modello approvato dal Ministero degli affari esteri. L'uniforme deve essere mantenuta in condizioni di pulizia e di decenza; in servizio è obbligatorio indossarla.

Il Ministero degli affari esteri fornirà a proprie spese a ciascun sorvegliante, dopo la nomina avvenuta in conformità di questo decreto, due uniformi di cui l'una estiva e l'altra invernale.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1938-XVI e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 111. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 novembre 1938-XVII, n. 1899.

Rettifica di confine tra i comuni di Anzano di Puglia (Foggia) e di Trevico (Avellino).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande in data 18 gennaio e 30 giugno 1938-XVI, con le quali i podestà di Anzano di Puglia e di Trevico chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 2 luglio 1937-XV e 15 giugno 1938-XVI, che il confine fra i detti Comuni sia rettificato in conformità dei progetti planimetrici redatti addì 23 agosto 1936-XIV dall'Ufficio del Genio civile di Avellino e vistati da quell'ingegnere capo;
Veduti i pareri favorevoli espressi dai Rettorati provinciali di Avellino e di Foggia rispettivamente in adunanze 25 e 31 marzo 1938-XVI;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 11 ottobre 1938-XVI si intende nel presente decreto riportato;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Anzano di Puglia e di Trevico è rettificato in conformità dei progetti planimetrici redatti addì 23 agosto 1936-XIV dall'Ufficio del Genio civile di Avellino e vistati da quell'ingegnere capo.

Copia di tali progetti vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 105. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 novembre 1938-XVII, n. 1900.

Approvazione della convenzione per la istituzione e il funzionamento della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Trieste e istituzione del ruolo organico dei professori della Facoltà medesima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1431, con il quale sono state attuate nei confronti della Regia università di economia e commercio di Trieste le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1668, con il quale è stata istituita la Facoltà di giurisprudenza presso la Regia università di Trieste;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Trieste addì 28 ottobre 1938-XVI tra la Regia università, il Comune e la Provincia e gli Ospedali riuniti di Trieste per il mantenimento della Facoltà di giurisprudenza.

I contributi di L. 450.000 previsti dalla convenzione di cui al comma precedente sono dal Comune e dalla Provincia versati in conto entrate del tesoro.

Art. 2.

Alla Facoltà di giurisprudenza sono assegnati 13 posti di professore di ruolo, la cui spesa è a carico dello Stato.

Art. 3.

Il contributo annuo di L. 149.584, che, a norma dell'art. 5 del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1431, lo Stato deve corrispondere alla Regia università di Trieste, è aumentato di L. 2150, pari alla differenza fra la somma di L. 450.000, importo dei contributi di cui all'art. 1 del presente decreto e la somma di L. 447.850, importo medio della spesa per i 13 posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di giurisprudenza a' sensi dell'articolo precedente.

Inoltre per ognuno degli anzidetti 13 posti di professore di ruolo che risulti scoperto lo Stato corrisponderà alla Regia università di Trieste la somma annua di L. 34.450.

Art. 4.

Con provvedimento, da adottarsi a' sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i ruoli organici del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Trieste, verranno aumentati dei posti eventualmente occorrenti per la nuova Facoltà.

Art. 5.

Per effetto del presente decreto:

a) la tabella *A* del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore integrata, a' sensi dell'art. 6 del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1431, del contributo che lo Stato deve corrispondere alla Regia università di Trieste, s'intende ulteriormente integrata del maggior contributo dovuto all'Università medesima giusta l'art. 3, primo comma, del presente decreto;

b) le indicazioni di cui al n. 39 della tabella *D* annessa al predetto testo unico sono sostituite con le seguenti:

« Regia università di Trieste:

Facoltà di giurisprudenza, posti di ruolo: 13;

Facoltà di economia e commercio, posti di ruolo: 13 (ivi compresi i due posti previsti dal R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667) ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal 29 ottobre 1938-XVII.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 110. — MANCINI.

Convenzioni per l'istituzione ed il funzionamento d'una Facoltà di giurisprudenza presso la Regia università di Trieste

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno 1938-XVI, addì 28 del mese di ottobre, alle ore 9,30, in una sala del Rettorato della Regia università di Trieste, sono convenuti:

S. E. il cav. di gr. cr. dott. Eolo Rebua, prefetto della provincia di Trieste, nella sua qualità di rappresentante del Ministro per l'educazione nazionale;

il gr. uff. prof. avv. Manlio Udina, nella sua qualità di rettore magnifico della Regia università di Trieste, nel cui interesse la convenzione viene stipulata, assistito dal segretario delegato ai contratti dott. Mario Ciabattini;

il comm. dott. Francesco Marcucci, commissario prefettizio per l'amministrazione del comune di Trieste, in qualità di rappresentante di detto Comune;

il gr. uff. avv. Edmondo Oberti di Valnera, preside della provincia di Trieste, in qualità di rappresentante di detta Provincia;

il comm. ing. Ugo Cappelletti, presidente del Consiglio d'amministrazione degli Ospedali riuniti di Trieste, in qualità di rappresentante di detti Ospedali riuniti;

Premesso che, con sua nota del 19 maggio 1938-XVI, S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha notificata la superiore decisione di costituire presso la Regia università di Trieste una Facoltà di giurisprudenza, coi due corsi di laurea in giurisprudenza ed in scienze politiche, ed ha invitato gli Enti locali ad assumersi l'onere del finanziamento relativo, conforme agli affidamenti preventivamente dati, in particolare per quanto concerne i posti di professore di ruolo della nuova Facoltà;

Premesso che con deliberazioni rispettivamente in data 28 maggio 1938-XVI, n. 545, e 27 maggio 1938-XVI, n. 20, approvate rispettivamente in data 19 luglio 1938-XVI dalla Commissione centrale per la finanza locale, e 23 luglio 1938-XVI, n. 013531, dal Ministero degli interni, il Comune e la provincia di Trieste hanno stabilito di contribuire al mantenimento della Facoltà anzidetta, e che con deliberazione in data 27 giugno 1938-XVI, n. 172, approvata in data 7 luglio 1938-XVI, n. 2216/17136, dalla Regia prefettura di Trieste, l'amministrazione degli Ospedali riuniti di Trieste ha deliberato di mettere a disposizione dell'Università ai fini didattici e scientifici, i locali ed il materiale eventualmente occorrenti per l'insegnamento della medicina legale;

Tutto ciò premesso dai predetti rappresentanti degli Enti come avanti indicati, insieme col rettore della Regia università, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il comune e la provincia di Trieste s'impegnano di concorrere al mantenimento dell'istituenda Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Trieste, a far tempo dall'anno 1938-39, con un contributo annuo di L. 450.000, ripartito per metà fra i due Enti.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà dalla Provincia e dal Comune versato direttamente allo Stato.

In relazione al numero dei posti di professore di ruolo che sarà assegnato alla Facoltà e fino al limite di 13 posti lo Stato rimborserà alla Regia università di Trieste la somma annua di L. 34.450, per ognuno di tali posti che non sia effettivamente coperto con titolare.

Art. 3.

Gli Ospedali riuniti di Trieste s'impegnano a mettere a disposizione della Regia università, ai fini didattici e scientifici, i locali ed il materiale eventualmente occorrenti per l'insegnamento della medicina legale.

Art. 4.

Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, sarà provveduto all'istituzione dei posti di ruolo del personale assistente, di segreteria, tecnico e subalterno necessari per il funzionamento della nuova Facoltà.

Art. 5.

Nello statuto della Regia università saranno aggiunte, a norma di legge, le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di 25 anni, a partire dal 29 ottobre 1938-XVII e sarà tacitamente prorogabile di venticinquennio in venticinquennio, salvo denuncia da parte degli Enti partecipanti da comunicarsi al Rettore dell'Università almeno 18 mesi prima della scadenza.

Art. 7.

Il presente atto viene steso in carta libera e sarà registrato gratuitamente ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, perchè fatto nell'interesse dell'Amministrazione universitaria.

Eolo Rebua, prefetto di Trieste, per S. E. il Ministro per l'educazione nazionale

Manlio Udina, rettore dell'Università

Francesco Marcucci

Edmondo Oberti di Valnera

Ugo Cappelletti

Mario Ciabattini, ufficiale rogante

Registrato a Trieste, 29 ottobre 1938-XVII, n. 5540, mod. II, vol. 87.

Il procuratore superiore: *Calcagnoli*

POSTILLA

I sottoscritti convengono, a integrazione e parziale modifica di quanto sopra, di far menzione della significativa presenza del segretario federale di Trieste, inserendo a tal uopo la frase « essendo presente altresì il comm. Emilio Grazioli, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Trieste » quale capoverso successivo a quelli in cui sono menzionati i rappresentanti degli Enti; e di sostituire l'aggettivo « necessari » contenuto nell'art. 4 con le parole « eventualmente occorrenti ». Dette integrazioni e modifica debbono intendersi come facenti parte del testo del presente atto ai fini dell'approvazione e pubblicazione dello stesso.

Eolo Rebua

Manlio Udina

Francesco Marcucci

Edmondo Oberti di Valnera

Ugo Cappelletti

Mario Ciabattini

PIANO FINANZIARIO

per la istituzione della Facoltà di giurisprudenza, coi corsi per le lauree in giurisprudenza ed in scienze politiche.

ENTRATE.

Tasse d'iscrizione ai due corsi di laurea (750 × 500)	L.	375.000
Tasse d'immatricolazione ai due corsi di laurea (300 × 150)	»	45.000
Contributo degli enti locali	»	450.000
Totale	L.	870.000

USCITE.

Spesa media per 13 posti di ruolo	L.	447.850
Spesa media per n. 20 incarichi d'insegnamento a 4000	»	80.000
Spesa media per un posto di assistente	»	12.700
Spesa media per personale di segreteria (un segretario a L. 19.000 ed un applicato a L. 10.300) un tecnico (a L. 7000) e subalterno (un bidello a L. 7000)	»	43.300
Spese generali (affitto locali L. 10.000, manutenzione ecc. L. 10.000, cancelleria L. 5000, biblioteca L. 30.000, impreviste ecc. L. 10.000)	»	65.000
Contributo per il trattamento di quiescenza al personale non insegnante	»	2.320
Contributo alla Cassa scolastica	»	42.000
Totale	L.	693.170

Visto, *il rettore*: UDINA

REGIO DECRETO 17 novembre 1938-XVII, n. 1901.

Proroga, al 31 dicembre 1938-XVII, del termine previsto dall'art. 35 dello statuto della Società italiana degli autori ed editori per l'emanazione del regolamento generale della Società e del regolamento del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 marzo 1936-XIV, n. 636, che approva lo statuto della Società Italiana degli autori ed editori;

Visto il verbale in data 18 luglio 1938-XVI del Consiglio di amministrazione della Società italiana degli autori ed editori;

Ritenuta la necessità di prorogare al 31 dicembre 1938-XVII il termine previsto dall'art. 35 dello statuto della Società italiana degli autori ed editori per l'emanazione del regolamento generale della Società e del regolamento del personale;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione contenuta nell'art. 35 dello statuto della Società italiana degli autori ed editori, approvato con Regio decreto 30 marzo 1936, n. 636, è sostituito con la presente:

« Entro il 31 dicembre 1938-XVII saranno emanati il regolamento generale della Società ed il regolamento del personale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE.

ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1938-XVII

Atti del Governo, registro 404, *foglio* 107. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 ottobre 1938-XVI.

Approvazione della convenzione stipulata il 20 settembre 1938 con la Società anonima immobiliare genovese « Marco Polo » per l'impianto e l'esercizio dell'ascensore tra via del Fossato di S. Nicolò e via Marco Polo in detta città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il R. decreto 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Sentita la Reale Commissione delle funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 20 settembre 1938-XVI fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Società anonima « Marco Polo » Società immobiliare genovese, con sede in Genova, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio dell'ascensore in servizio pubblico per trasporto di persone tra via del Fossato di S. Nicolò e la via Marco Polo in Genova.

Art. 2.

Il contributo di sorveglianza governativa di lire duecento (L. 200) annue, previsto nella convenzione suddetta sarà imputato al cap. 145/6 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1938-1939 ed ai corrispondenti capitoli degli stati di previsione degli esercizi successivi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

BENNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1938-XVII.

Bilancio Comunicazioni, registro 5 *Ispett. F.T.A., pagina* 242.

(4958)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 dicembre 1938-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi del Credito Agrario Sabino, con sede in Monterotondo (Roma).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre il Credito Agrario Sabino, Società cooperativa in accomandita per azioni, con sede in Monterotondo (Roma), alla procedura dell'amministrazione straordinaria di cui all'anzidetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Credito Agrario Sabino, Società cooperativa in accomandita per azioni, con sede in Monterotondo (Roma), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4983)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1938-XVII.

Cessazione del sig. Gualtiero Loria dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1934-XII, n. 5409, col quale il sig. Gualtiero Loria di Aristide venne nominato rappresentante alle grida del sig. Aldo Biella, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto in data 21 novembre 1938-XVII, per notar Teodoro Valagussa di Milano, col quale al succitato signor Gualtiero Loria viene revocata la procura conferitagli a suo tempo dal predetto sig. Aldo Biella;

Decreta:

Il sig. Gualtiero Loria di Aristide cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Aldo Biella, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 16 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4986)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1938-XVII.

Cessazione del sig. Bodini Giuseppe dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1927-V, n. 3225, col quale il sig. Giuseppe Bodini fu Natale venne nominato rappresentante alle grida del sig. Albano Parpinelli fu Pietro, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto in data 16 novembre 1938-XVII, per notar Teodoro Valagussa di Milano, col quale al succitato signor Bodini Giuseppe viene revocata la procura conferitagli a suo tempo dal predetto sig. Parpinelli Albano;

Decreta:

Il sig. Bodini Giuseppe fu Natale cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Parpinelli Albano, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 16 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4985)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 30 novembre 1938-XVII.

Approvazione della donazione di un'area per la costruzione della Casa G. I. L. in Castelletto d'Orba.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Castelletto d'Orba la Casa della G.I.L., quel comune venne nella determinazione di donare alla G.I.L. due appezzamenti di terreno situati in regione Donia formanti un unico corpo di complessivi mq. 2.340;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 22 agosto 1938-XVI a rogito notaio Basso Ernesto registrato a Ovada il 25 agosto 1938-XVI, al n. 89, vol. 80, trascritto alla Conservatoria delle ipoteche di Novi Ligure il giorno successivo al vol. 518, art. 1341;

Veduto l'atto di rettifica di donazione in data 9 settembre 1938-XVII a rogito notaio Basso Ernesto registrato a Ovada il 14 novembre 1938-XVII al n. 267, vol. 81, trascritto alla Conservatoria delle ipoteche di Novi Ligure lo stesso giorno al volume 520 n. 1756;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno necessario per la costruzione della Casa G.I.L. di Castelletto d'Orba è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G. I. L.
STARACE

(4959)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 19 dicembre 1938-XVII, alla Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, che equipara il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista.

(5001)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 12 dicembre 1938-XVII il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 settembre 1938-XVI, n. 1825, concernente l'aumento del contributo obbligatorio dei sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia.

(5002)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana, in data 19 dicembre 1938-XVII, ha presentato alla Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1857, sull'istituzione del Governo dello Scioa.

(5013)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana, in data 19 dicembre 1938-XVII, ha presentato alla Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856, sull'istituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

(5014)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che in data 20 dicembre 1938-XVII S. E. il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1859, concernente norme per l'applicazione della tassa di bollo sui titoli ed effetti in valuta estera.

(5015)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 16 dicembre 1938-XVII è stato presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1842, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 12.800.000 per la esecuzione di lavori di completamento e di arredamento del nuovo porto interno di Livorno.

(5016)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 20 dicembre 1938-XVII, è stato presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1865, recante autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere straordinarie e arredamenti nel porto di Manfredonia.

(5017)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Piacenza a sostituirsi al Banco di Roma nell'esercizio delle filiali di Castell'Arquato e Carpaneto Piacentino (Piacenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Vedute le convenzioni stipulate in data 13 dicembre 1938-XVII fra la Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, ed il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Castell'Arquato e Carpaneto Piacentino (Piacenza);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, a sostituirsi al Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, nell'esercizio delle filiali di Castell'Arquato e Carpaneto Piacentino (Piacenza), in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere rispettivamente dal 28 dicembre 1938-XVII e dal 29 dicembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5018)

Nomina del commissario straordinario del Credito agrario sabino con sede in Monterotondo (Roma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Credito agrario sabino, società cooperativa in accomandita per azioni, con sede in Monterotondo (Roma);

Dispone:

Il sig. avv. Guido Ruta è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Credito agrario sabino, società cooperativa in accomandita per azioni, con sede in Monterotondo (Roma), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4984)

Cessione delle attività della Banca popolare del circondario di Gerace, con sede in Locri (Reggio Calabria), al Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la domanda del curatore della Banca popolare del circondario di Gerace con sede in Locri (Reggio Calabria), in istato di fallimento, relativa alla cessione delle attività dell'azienda al Banco di Napoli;

Ritenuto che con l'accennata cessione si viene ad agevolare la liquidazione della Banca popolare predetta;

Autorizza

la cessione delle attività della Banca popolare del circondario di Gerace con sede in Locri, al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4987)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso al posto di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 5876 Div. san. del 27 maggio 1938-XVI, col quale si approvava la graduatoria della Commissione giudicatrice a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Visto il decreto pari numero e data del precedente, con il quale fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del consorzio di Scopa, l'ostetrica Piolatto Carolina;

Considerato che la suddetta ha preso servizio in altra condotta e conseguentemente ha rinunciato al posto;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta suddetta l'ostetrica Intropido Giuseppina.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Scopa, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 13 dicembre 1938-XVII

Il prefetto: CARLO BARATELLI

(4977)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.